

**COMUNE DI BAISO**  
Provincia di  
Reggio Emilia



Piazza della Repubblica n.1  
42031 Baiso R.E.  
C.F. 80019170358

**COMUNE DI BAISO  
Provincia di Reggio Emilia**

***REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DEL  
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
TASI***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 04/08/2014  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2016

<b>COMUNE DI BAISO</b> Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

## DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

**ART. 1** – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**ART. 2** – Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1, comma 671 - Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

**ART.3** – La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, rispettivamente, del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è versata dal solo possessore nella misura predetta (90%).

**ART.4** – Abrogato

**ART.5** – Abrogato

**ART.6** – Abrogato

**ART.7** – Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

**Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata Tasi è effettuato entro il 16 ottobre 2014 (Art. 4, comma 12-quater della L. n. 89 del 23/06/2014 ).**

<b>COMUNE DI BAISO</b> Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

**ART.8** – Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

**ART.9** – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on –line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

**ART.10** – Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene conteggiato per intero qualora il possesso o la detenzione si siano protratti per almeno 15 giorni. A ciascun anno solare compete un’obbligazione tributaria autonoma.